



COMUNE DI ACQUI TERME

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40

Oggetto: DELIBERA ALIQUOTE IMU

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00 si è riunito presso la sede municipale, e in modalità mista in Sessione Straordinaria ed in pubblica di *, il **Consiglio Comunale** composto dai seguenti Signori in presenza e/o collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico tramite piattaforma Zoom ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari approvato con deliberazione CC n. 12 del 28/03/2022.

Cognome e Nome	Presente
1. Dott. Danilo RAPETTI - SINDACO	Sì
2. Sig. Enrico Silvio BERTERO - Presidente	Sì
3. Rag. Fabrizio BALDIZZONE - CONSIGLIERE	Sì
4. Avv.to Carlo Italo DE LORENZI - CONSIGLIERE	Sì
5. Cav. Bernardino BOSIO - CONSIGLIERE	No
6. Dott. Nicola Antonio Cesare DE ANGELIS - Presidente	Sì
7. Dott. Alberto Piero GARBARINO - CONSIGLIERE	Sì
8. Dott. Luigi GILARDI - CONSIGLIERE	Sì
9. Sig. Mario Alessandro GRATTAROLA - CONSIGLIERE	Sì
10. P.E. Orest LANIKU - CONSIGLIERE	Sì
11. Sig.ra Pasqua Maria LAPERCHIA - CONSIGLIERE	Sì
12. Dott.ssa Serena Giovanna Francesca MARENGO - CONSIGLIERE	Giust.
13. Avv.to Valentina PILONE - CONSIGLIERE	Sì
14. Dott. Matteo RAVERA - CONSIGLIERE	Sì
15. Dott.ssa Franca ROSO - CONSIGLIERE	Giust.
16. Sig.ra Elena TRENTINI - CONSIGLIERE	Sì
17. Sig. Renzo ZUNINO - CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il SEGRETARIO GENERALE *Bue Carla Caterina* che, presente in sede, provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta si è svolta in modalità mista in presenza ed on line con l'utilizzo di piattaforma digitale che risponde ai criteri dettati dal Regolamento comunale vigente per la digitalizzazione delle sedute degli organi collegiali.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sig. *Enrico Silvio BERTERO* nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, disponendo per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, iscritto all'ordine del giorno.

Assenti i Consiglieri Bernardino BOSIO - Serena Giovanna Francesca MARENGO - Franca ROSO

Presenti 14 di cui 12 in aula e 2 in collegamento (Consiglieri Fabrizio BALDIZZONE - Matteo RAVERA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACCLARATO che con la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che l'imposta municipale propria (IMU) è quindi disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della suddetta L. 160/2019;

VISTE altresì le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1 commi 161-169 della L. n. 296/2006, direttamente od indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATA la Legge n. 197/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023, ultima approvata;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26/05/2020 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Regolamento dell'IMU in vigore dal 1 gennaio 2020;

Vista la deliberazione C.C. n. 11 del 27/04/2023 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2023 le aliquote IMU;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

TENUTO CONTO che la nuova disciplina del tributo prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. l'aliquota di base per l'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente

- assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3. l'aliquota di base per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 4. dal 1° gennaio 2022 i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
 5. per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
 6. per gli IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 7. per le ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta del 25 per cento (ovvero applicata al 75%).

DATO ATTO che l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'[articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";

DATO ATTO che con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);

CONSIDERATO che nel suddetto comunicato il Ministero precisa che per l'anno 2024:

- i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14

- ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;
- “non vige l’obbligo di diversificare le aliquote dell’IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell’anno di imposta 2023”.

OSSERVATO, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l’anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

RICORDATO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro tale data, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale del Comune di Acqui Terme;

RICHIAMATO il Regolamento delle Entrate comunali vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23/07/2020;

RITENUTO opportuno procedere alla conferma delle aliquote applicate nel corso dell’anno 2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti:

FAVOREVOLI: 11 (Consiglieri di Maggioranza)

ASTENUTI: 3 (Consiglieri Carlo DE LORENZI – Pasqua Maria LA PERCHIA – Elena TRENTINI)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare per l’anno 2024 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU, confermando le aliquote deliberate nell’anno 2023:

TIPOLOGIA	ANNO 2024 ALIQUOTA PER MILLE
ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (DETRAZIONE € 200,00) E RELATIVE PERTINENZE (CAT. C2, C6 E C7)	6,00
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (COMPRESI CAT. D10)	ESENTI
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
AREE FABBRICABILI	10,60

ABITAZIONI IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA (GENITORI/FIGLI); PER L'APPLICAZIONE DELL'ULTERIORE AGEVOLAZIONE (RIDUZIONE BASE IMPONIBILE AL 50%) OCCORRONO I REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" DELLA L. 160/2019	10,10
FABBRICATI CATEGORIA D (ESCLUSI D10)	10,60
FABBRICATI STRUMENTALI ESCLUSI CAT. D	10,10
PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI	10,60
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	ESENTI

3) Di dare atto che l'aliquota per le abitazioni locare a canone concordato a soggetti residenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di una pertinenza per categoria: aliquota 10,60 per mille - l'imposta è ridotta del 25% (ovvero al 75%) ai sensi dell'art. 1, comma 754, della L. 160/2019;

4) di dare atto che sono confermate le seguenti riduzioni della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico ex articolo 10 del codice di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

5) di determinare per l'anno 2024 la detrazione per l'applicazione dell'IMU per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

6) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2024, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Con separata votazione sull'immediata esecutività:

FAVOREVOLI: 11 (Consiglieri di Maggioranza)

ASTENUTI: 3 (Consiglieri Carlo DE LORENZI – Pasqua Maria LA PERCHIA – Elena TRENTINI)

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Presidente Del Consiglio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: **Sig. Enrico Silvio BERTERO**

SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: **Bue Carla Caterina**
